



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

PROGETTO DI APPALTO DI SERVIZI

ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO "C"

SCHEMA DI CONTRATTO

d'appalto per l'affidamento del servizio di REDAZIONE del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) del

COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO

Questo giorno, _____del mese di _____dell'anno duemiladiciannove (___/___/2019), presso la sede municipale in Pavullo nel Frignano, avanti a me, Dr. _____, Segretario Generale del Comune di Pavullo nel Frignano,

senza assistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

a) _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizio Pianificazione e Uso del Territorio, giusto incarico conferito con decreto del Sindaco n. del _____, a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la Sede Municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 87 del vigente Statuto Comunale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»;

b) _____ nato a _____ il _____, in qualità legale rappresentante della _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA n.

_____ e N. REA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, dichiarano e convengono quanto segue

PREMESSO CHE

- in data 01/01/2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", la quale, abrogando la previgente L.R. 20/2000, ha dettato nuove regole per la pianificazione urbanistica ed introdotto nuovi strumenti di pianificazione comunale in sostituzione di PSC, RUE e POC;

- che l'art. 3 della nuova L.R. 24/2017 stabilisce che i Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla legge regionale, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (1/01/2021) e lo concludono nei due anni successivi. In particolare i Comuni dotati di PSC, come nel caso del Comune Pavullo nel Frignano, sempre entro il termine dell'1/01/2021, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale, avviano il procedimento di approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG);
- con atto PG/2018/0179478 del 14 marzo 2018, la Regione Emilia-Romagna ha fornito le prime indicazioni applicative sulla LR 24/2017;
- con deliberazione di C.C. n. 74 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.), nel quale, nè stato previsto l'obiettivo strategico di avvio del processo di redazione del Piano Urbanistico Generale PUG previsto dalla LR 24/2017;
- con delibera di G.C. ____n. del _____ sono stati approvati: il progetto di appalti di servizi, lo schema di disciplinare e relativi allegati;
- per detta attività di pianificazione urbanistica si è ritenuto opportuno ricorrere ad un soggetto esterno individuabile tra quelli indicati all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nell'ambito dell'organizzazione dell'Area Servizi pianificazione e Uso del Territorio non è presente, sia in termini qualitativi che quantitativi, una risorsa umana che possa rendere la sopraindicata prestazione professionale, trattandosi di attività ad alto contenuto di complessità, eccedente le competenze ordinarie di servizio;
- l'importo stimato per detta attività di pianificazione urbanistica, computato secondo il DM Giustizia del 17 giugno 2016, (IVA ed oneri contributivi esclusi) ammonta a € 98.500,00 (euro novantottomilacinquecento/00)
- -l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura

(negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

- l'affidamento in parola sarà effettuato secondo quanto disposto dall'art. 152 c. 2 e secondo le procedure previste dall'art. 36 c.2 lettera b) rivolgendo l'invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e previa pubblicazione di avviso/manifestazione d'interesse sul sito dell'amministrazione Comunale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo;
- che con determinazione n.delsono stati definiti criteri di aggiudicazione;
- che, a seguito dell'esperimento della procedura, il servizio in oggetto è stato aggiudicato a per un importo complessivo di € esclusi contributi previdenziali e IVA.
- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio n. del è stato assunto il relativo impegno di spesa
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP è il Dott. Arch. Grazia De Luca.
- è stato acquisito il DURC dell'Appaltatore, risultato, alla data del ____/____/2019 regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio;
- i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, con particolare riferimento all'allegato B dello stesso, "Relazione tecnica illustrativa relativa al servizio e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:

- D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pavullo nel Frignano;
- L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss.mm.ii;
- Altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto. L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;
- D.G.R.E.R. n. 2134 del 22 novembre 2019, Atto di coordinamento tecnico "Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale";
- D.G.R.E.R. n. 2135 del 22 novembre 2019, Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale";
- D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

1. ARTICOLO 2- OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Pavullo nel Frignano e del coordinamento, ove necessario, con il Regolamento Edilizio Tipo in corso di redazione. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. ...).

2. Le prestazioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, allegata al presente contratto sotto la lett.).

3. Il PUG, o parte di esso, purché retribuite come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso dall'incarico, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione che potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli come meglio riterrà opportuno, senza che all'Appaltatore spetti alcun compenso, indennizzo e diritto oltre al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto effettuato. Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in particolare l'art. 11.

ARTICOLO 3- DURATA DEL CONTRATTO

2. Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 46 della LR 24/2017.

3. La documentazione tecnica necessaria al corretto sviluppo del procedimento sarà fornita da parte dell'incaricato per ogni fase di formazione e approvazione del Piano (PUG) e del coordinamento, ove necessario, con il Regolamento Edilizio Tipo in corso di redazione, sulla base del cronoprogramma riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. ...).

ARTICOLO 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, in € (...../..... euro), IVA esclusa.

2. Il corrispettivo dell'appalto resterà fisso ed invariato per l'intera durata dello stesso, fatte salve eventuali modifiche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali illustrate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comunque indicate nell'offerta tecnica.
2. Nell'adempimento dell'incarico la società deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligenza quam in concreto. Nella redazione degli elaborati la società è obbligata all'osservanza di quanto richiesto dal Comune di Pavullo nel Frignano.
3. L'Appaltatore, oltre a quanto già espresso all'art. 1, è obbligato all'osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in via residuale degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essa organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dalle strutture dell'Amministrazione. Essa dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.
4. Nel corso dell'espletamento dell'incarico la società dovrà tenere stretti contatti ed intese con il Responsabile Unico del Procedimento, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.
5. Dovrà essere inoltre garantita la massima disponibilità alla collaborazione e al lavoro di squadra con gli altri tecnici individuati dall'Amministrazione operando in sinergia con gli stessi, sia su indicazione del RUP che su richiesta diretta da parte dei soggetti che dal RUP stesso saranno individuati, con reciproco e solerte scambio di informazioni, documentazioni e quanto altro possa essere necessario al buon esito dell'iniziativa.
6. Le prestazioni oggetto del presente atto saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato. L'espletamento dell'incarico verrà effettuato secondo le direttive che saranno impartite dal

Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle normative vigenti di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario ed in particolare delle norme applicabili di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alle emanate ed emanande linee guida dell'ANAC, al D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, dalle N.T.C. 2008, nonché a tutte le norme specifiche in materia.

7. Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. L'Amministrazione Comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

ARTICOLO 6- RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO E INCOMPATIBILITA'

1. Nell'esecuzione dell'incarico, l'appaltatore è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale; tuttavia per l'assolvimento delle specifiche attività professionali l'incaricato potrà avvalersi della collaborazione di esperti, consulenti, specialisti dei quali dovrà comunicare il nominativo all'Amministrazione Comunale e per essa al Responsabile del Procedimento, tenuto conto di quanto dichiarato come Requisiti di idoneità di cui al disciplinare di gara e all'offerta tecnica.

2. Secondo il principio generale della personalità della prestazione professionale, l'incarico in parola verrà svolto dall'appaltatore che dovrà essere costituito un gruppo di lavoro comprendente le professionalità richieste e dichiarate in fase di gara.

3. L'Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. Si richiamano i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in quanto applicabili.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o

più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni

ARTICOLO 8- DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSINBALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 E NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ PER DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

1. L'Appaltatore, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere .

per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto.

L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo Euro 1.500.000,00 per evento/anno;

- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 10 anni.

La polizza deve comprendere le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso,

Le polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

4. L'appaltatore dovrà trasmettere al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento, copia della quietanza comprovante tale pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del/dei progettista/i.

Il concorrente quindi può indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pavullo nel Frignano.
6. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (lettere), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.
5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

ARTICOLO 13 – RECESSO

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.
3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.135.

ART. 14 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché

ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (art. 8); responsabilità per danni (art. 9); subappalto (art.10); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 21);

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 17 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 18 - PENALI

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare a mezzo PEC, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

3. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

4.ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. A) l'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture, complete di tutti i dati necessari previsti dalla fatturazione elettronica, dovranno pervenire secondo le modalità normativamente previste sul punto, ed essere intestate nelle modalità indicate nel capitolato.
2. I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico di Progetto).
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

6. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

7. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco UFQZ31

ART. 21 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

4. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.

8. L'Appaltatore dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017 in merito alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Pavullo nel Frignano, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Modena.

ARTICOLO 24 – STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, è stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, con oneri a carico dell'Appaltatore.

2. Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell' appaltatore e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto assolve l'Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno la registrazione a tassa fissa.

ARTICOLO 25 –NORMA FINALE

1. Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero la necessità.

LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO SARA' EFFETTUATA in modalità elettronica .

Per il COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO: Dr. _____

Per _____: _____

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO:
